

CREDITI FORMATIVI

L'obbligo dell'aggiornamento professionale è stato introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e poi regolato più dettagliatamente dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Si segnala, inoltre, l'art. 3, comma 5, lettera b), della recente Legge 14 settembre 2011, n. 148 che, ancora una volta, prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente.

Il successivo regolamento di esecuzione della normativa di cui trattasi (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), all'art. 7, entra specificatamente nel merito della formazione continua, rinnovando il tema dell'obbligatorietà e chiarendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Occorre subito evidenziare, però, che i contenuti del suddetto illecito dovranno essere correttamente individuati nell'ambito del Codice di Deontologia Medica e che, quindi, attualmente, a livello ordinistico non possono ancora considerarsi operative procedure disciplinari concernenti la violazione dell'obbligo di aggiornamento.

Per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri **l'obbligo formativo** decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Ordine professionale, fino a che si rimane iscritti all'Albo professionale.

L'ente preposto alla registrazione dei crediti ECM è il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafe delle Professioni Sanitarie) ogni professionista può registrarsi per verificare la propria situazione

Ogni professionista, previa registrazione al portale del Co.Ge.A.P.S, può:

- visualizzare i crediti formativi conseguiti sia a livello nazionale che regionale, (*questi ultimi possono risentire dei tempi/modalità di trasmissione da parte delle regioni*);
- richiedere la registrazione dei crediti individuali (tutoraggio, autoformazione, pubblicazioni, formazione all'estero);
- inserire e registrare esoneri ed esenzioni;
- programmare la propria formazione tramite la costruzione del Dossier Formativo.

Per ulteriori informazioni accedere al sito del Cogeaps <http://www.cogeaps.it/>

Il professionista potrà quindi comunicare direttamente con il back office del Co.Ge.A.P.S. dalla propria area riservata del portale del Consorzio, oppure via mail e/o telefono, e inviare documentazione via fax se necessario.

Nello specifico il back office del Co.Ge.A.P.S. ha facoltà di inserire, secondo un processo in linea con la normativa vigente e concordato con la Segreteria della Commissione Nazionale:

- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all'estero e non accreditata in Italia
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche
- Crediti ECM individuali per Autoformazione (riservata a liberi professionisti)
- Crediti ECM individuali per tutoraggio
- Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai provider
- Rettifiche per errori/differenze nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati



Tel. 06/36000893

Per comunicazioni istituzionali: info@cogeaps.it

Per richieste di informazioni, segnalazioni e quesiti da parte dei professionisti sanitari: ecm@cogeaps.it

L'accesso sarà possibile previa registrazione al portale accedendo al link

<http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>

Crediti Formativi per il triennio 2014 – 2016 – Triennio a Regime

La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre 2013 ha individuato in **150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016.**

Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della **CNFC del 17 Luglio 2013.**

I sanitari per il triennio 2014 -2016, in regola con i crediti formativi nel triennio precedente possono avvalersi di una riduzione fino a n. 45 crediti.

In sintesi a tutti i medici, e non più solo ai liberi professionisti, viene riconosciuto di poter acquisire i crediti ECM in maniera flessibile nell'arco dei tre anni - pur dovendo rispettare il totale di 150 crediti per triennio - e non più con la ripartizione vincolata anno per anno, come veniva richiesto dalla tabella al comma 3 dell'art.1 della determina del 23 luglio – 10 ottobre 2014.

Crediti acquisiti nel Triennio 2011-2013	Fabbisogno triennale 2014-2016	Fabbisogno annuale 2014-2016
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5

Crediti Formativi per il Triennio 2011 – 2013 – Triennio a Regime

Dall'1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo programma ECM, regolamentato dagli Accordi Stato Regioni del 7 agosto 2008 e del 5 novembre 2009, dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010.

Nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012, per il triennio 2011- 2013, è stato confermato il debito complessivo di

✓ **150 crediti formativi (50 crediti annui - minimo 25 - massimo 75 per anno)**

E' prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, **di riportare dal triennio precedente (2008- 2010) una quota di crediti stabilita in 45 crediti** (Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il triennio precedente di 150 crediti formativi oppure di 90 crediti formativi.

Pertanto dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 crediti può detrarli dal numero di crediti complessivo (n. 150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 crediti formativi. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso (2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.

Crediti acquisiti nel Triennio 2008 - 2011	Fabbisogno triennale 2011 - 2013	Fabbisogno annuale 2011 - 2013
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5

Crediti Formativi per il Triennio 2008-2010 – Triennio a Regime

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato – Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina".

Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:

✓ **150 crediti (50 crediti annui - minimo 30 e massimo 70 per anno)**

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.

Pertanto coloro che abbiano conseguito fino a 60 crediti formativi nel periodo 2004 – 2007 possono portarli in detrazione dal debito formativo del periodo 2008 – 2010 in ragione di 20 crediti all'anno.

Crediti formativi 2008 - 2010

ANNO 2008	50 crediti (minimo 30 –max 70) n. 20 crediti possono derivare dal 2004 - 2007
ANNO 2009	50 crediti (minimo 30 –max 70) n. 20 crediti possono derivare dal 2004 - 2007
ANNO 2010	50 crediti (minimo 30 –max 70) n. 20 crediti possono derivare dal 2004 - 2007
Totale crediti triennio 2008- 2010	150 crediti

Crediti Formativi 2002 – 2007 – Quinquennio sperimentale

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006.

Dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi. Nel 2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti.

Per l'anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi.

Pertanto il numero dei crediti formativi da conseguire negli anni dal 2002 al 2007 sono così quantificati:

ANNO 2002	10 crediti (minimo 5 –max 20)
ANNO 2003	20 crediti (minimo 10 max 40)
ANNO 2004	30 crediti (minimo 15 max 60)
ANNO 2005	30 crediti (minimo 15 max 60)
ANNO 2006	30 crediti (minimo 15 max 60)
ANNO 2007	30 crediti (minimo 15 max 60)
Totale crediti 2002- 2007	150 crediti

Crediti FAD (Formazione a Distanza), Residenziali e Formazione sul Campo (FSC)

In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010" il numero massimo di crediti formativi acquisibili non può eccedere, complessivamente il **60% del monte crediti triennale** ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150) per la tipologia 2 (**residenziale**: convegni, congressi, simposi, conferenze), per la tipologia 5 (**FSC**: gruppi di miglioramento), per la tipologia 6 (**FSC**: attività di ricerca) e per la tipologia 10 (**docenza e tutoring**).

È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l'intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (FAD) (Articolo 6, *Determina della CNFC 23 luglio 2014 - 10 ottobre 2014 in materia di crediti formativi ECM*)

Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli eventi FAD dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti.

Unico limite percentuale riguarda il numero massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali che non può eccedere complessivamente il **60% del monte dei crediti triennali** ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.